

Regolamento della Consulta degli Studenti

TITOLO I – Definizioni

Art. 1 Natura, Composizione, Funzioni.

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, è l’organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta e' composta da studenti eletti in numero di tre qualora l’Istituto conti fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre duemila studenti.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione e alla Commissione Disciplinare (nella composizione prevista per provvedimenti a carico degli studenti). Gli studenti designati in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione, qualora fossero individuati esternamente alla Consulta, entrano di diritto a farne parte, in qualità di studenti designati.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di attività paraistituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all’occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
6. La Consulta resta in carica per un mandato di tre anni consecutivi.

TITOLO II - Procedure elettorali

Art. 2 Bando

1. Il Direttore, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando dovrà indicare:
 - il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
 - le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell’arco di una settimana, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature.
2. Il bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 3 Commissione Elettorale

1. Viene istituita con decreto del Direttore la Commissione Elettorale (d’ora in poi denominata “Commissione”), formata da tre componenti di cui due studenti scelti dall’Assemblea degli Studenti tra gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti, e un docente di prima o seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione designato dal Consiglio Accademico. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i componenti supplenti.
2. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
3. La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli elettori attivi e passivi, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal presente Regolamento.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all’eventuale modifica dell’elenco.
5. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all’elettorato attivo le schede recanti il timbro dell’Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.
6. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

Art. 4 Elettorato

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali e sperimentali, purchè maggiorenni.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo del Conservatorio o spedite con raccomandata a/r (in tal caso fa fede il timbro postale).
2. L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 6 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il ___% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
 - risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
 - rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali di cui agli art. 2,3,4,5,6,7 del presente Regolamento.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica

- fino all'elezione del nuovo.
2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

TITOLO III - Funzionamento

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del Giorno e di coordinare le attività della Consulta.
3. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 10 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, ai sensi dello Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di:
 - due in seno al Consiglio Accademico
 - uno in seno al Consiglio di Amministrazione
 - uno in seno alla Commissione Disciplinare, nella composizione per i provvedimenti a carico degli studenti
2. Per gli studenti designati in seno al Consiglio Accademico la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, si procede alla composizione di un elenco di candidati maggiorenni iscritti ai corsi di studio ordinamentali e/o sperimentali. Ogni componente della Consulta può proporre fino a due nominativi. Successivamente, con scrutinio segreto, ogni componente della Consulta elenca i candidati assegnando a ciascuno, in ordine di preferenza, un numero intero compreso tra uno ed il numero pari al numero dei candidati (numero maggiore corrisponde a maggiore preferenza). Si procederà quindi a sommare i punteggi ottenuti da ciascun candidato e a determinare, in base ad essi, una graduatoria. Risultano eletti i candidati che riportano il punteggio più alto. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente. Se alla comunicazione della designazione, venisse meno la disponibilità sarà automaticamente designato il candidato che ha ottenuto il punteggio immediatamente inferiore.
3. Per la designazione degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e Commissione Disciplinare, si procede secondo le modalità indicate al precedente comma. Relativamente alla composizione dell'elenco dei candidati, ogni componente della Consulta può proporre fino ad un massimo di un nominativo.
4. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta all'interno degli stessi. Sono tenuti altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno, sull'andamento dei lavori e sulle delibere degli organi medesimi.
5. In caso di decadenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, del verificarsi delle casistiche di cui all'art. 8 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni:
 - al Direttore dell'Istituzione se designato in seno al Consiglio Accademico o alla Commissione Disciplinare
 - al Presidente dell'Istituzione medesima ed al Ministero dell'Università e della Ricerca se designato

in seno al Consiglio di Amministrazione.

Copia della lettera di dimissioni, viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro 15 giorni procede alla designazione di un sostituto secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art. 11 Commissioni

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta costituisce commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.
2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori.
3. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
4. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 11bis Studenti Referenti di Scuola

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto con la base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di due per ogni Scuola.
3. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali o sperimentali e non debbono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.
4. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso. Lo studente decade dalla carica al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
5. Le procedure di designazione sono fissate autonomamente dalla Consulta.
6. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

Art. 12 Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.
6. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.
7. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze debbono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta.

Art. 13 Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Le votazioni sono effettuate di regola con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione per scrutinio segreto è prescritta, oltre che per le designazioni elettive, anche nelle ipotesi previste dalla legge.
4. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

Art. 15 Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata con almeno 15 giorni di anticipo almeno due volte l'anno dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.
4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.
5. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituzione.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 16 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta e vagliato dal Consiglio Accademico, è adottato con Decreto del Presidente.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.

Art. 17 Norme transitorie

3. Fino al totale compimento della legge di riforma 508/99 che convertirà gli attuali corsi di triennio e biennio sperimentali in ordinamentali, e comunque fintanto che i corsi di studio del previgente ordinamento rimarranno attivi, in deroga all'art. 4 del presente Regolamento sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti che alla data delle elezioni abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

f.to

La Consulta degli Studenti